



**3.1.90.02**

1° settembre 2022

## **Ordinanza municipale concernente la ripartizione delle spese di demarcazione dei fondi nell'ambito della nuova misurazione particellare ufficiale del Comune di Mendrisio, Sezione Genestrerio**

### **Il Municipio di Mendrisio**

#### Richiamati

- l'art. 67 della Legge sulla misurazione ufficiale (LMU) dell'8 novembre 2005;
- l'art. 58 del Regolamento sulla misurazione ufficiale del 10 ottobre 2006;
- l'art. 192 della Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 131 del Regolamento Comunale della Città di Mendrisio del 27 maggio 2014,

#### Premesso che

- i costi residui a carico dei proprietari riguardanti la demarcazione dei confini di proprietà, dopo deduzione delle partecipazioni federale, cantonale e comunale, ammontano a Fr. 107'710.00 (IVA compresa);

### **decreta**

#### **Art. 1**

In applicazione dell'art. 67 LMU, il Comune di Mendrisio partecipa ai costi residui di demarcazione dei fondi con un sussidio del 20%.

#### **Art. 2**

Dedotte le partecipazioni federale, cantonale e comunale, la spesa residua è ripartita tra i proprietari (enti pubblici e proprietari privati) di beni immobili inclusi nel comprensorio dell'intera sezione di Genestrerio.

#### **Art. 3**

Per i lavori di ricerca, pulizia e verifica dei segni esistenti di terminazione e le spese amministrative, viene applicato un importo base uguale per tutti i fondi, pari a Fr. 120.00 a particella.

#### **Art. 4**

Per i lavori di accertamento e di demarcazione dei punti di confine con fornitura e posa del materiale di terminazione, la partecipazione dei proprietari è fissata come segue:

#### Tipo di segno posato:

- Termini di granito (cippo) Fr. 96.00
- Termini artificiali Fr. 80.00
- Bolloni Fr. 40.00

#### **Art. 5**

Quando un segno di confine (posato o scolpito a nuovo) serve due o più particelle, i costi sono ripartiti tra i fondi interessati in parti uguali (come da tabella conteggi).

#### **Art. 6**

Il pagamento delle quote a carico di ogni proprietario deve essere effettuato in un'unica rata entro il termine di 30 giorni dalla notifica della bolletta.

#### **Art. 7**

Contro la notifica di riparto di spesa può essere inoltrato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica del conteggio (art. 80 LMU).

#### **Art. 8**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2022.

Adottata con risoluzione municipale n. 3801 del 14 giugno 2022.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 20 giugno 2022 al 19 agosto 2022.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

## **Il Municipio**